

NOTA INFORMATIVA

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile.

- La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:
- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;
- dall'art. 13 comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Concessione di incentivi per il sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui:

- alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, art. 2, co. 85 e 86
- al DPR n. 23 dicembre 2011 n. 312/Pres (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile)
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 («de minimis»)

UFFICIO COMPETENTE IN CUI SI PUÒ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI O TRARNE COPIA (DIRITTO DI ACCESSO)

Camera di Commercio di Udine, ufficio URP.

Il regolamento è pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Udine.

STRUTTURA COMPETENTE E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DELL'ISTRUTTORIA

CCIAA DI UDINE - Ufficio Contributi

e-mail: contributi@ud.camcom.it

Responsabile del procedimento:	IWAN Ottogalli	
Sostituto:	PAVAN Serena	
Responsabile dell'istruttoria:	PAVAN Serena	0432 273540
	PERESANO Lorena	0432 273509
	ZANUTTINI Elisa	0432 273583

PROCEDIMENTO E TERMINI

Il termine per la concessione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento, nei limiti delle risorse disponibili (art. 13, commi 1 del Regolamento).

Il soggetto gestore comunica l'adozione del provvedimento di concessione del contributo ai soggetti beneficiari entro i quindici giorni successivi alla concessione.

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione (art.17 comma 1, del Regolamento).

I termini massimi assegnati per l'integrazione o regolarizzazione della domanda sono di 30 giorni (art. 12 comma 4, del Regolamento).

I termini massimi assegnati per l'integrazione o regolarizzazione della rendicontazione sono di 30 giorni (art. 16 comma 13, del Regolamento).

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), della L.R. 7/2000, i soggetti di cui all'articolo 13 della medesima legge e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, hanno diritto di:

b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e comunque utili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale, dando particolare riscontro, in sede di motivazione, a quelli presentati dai soggetti nei cui confronti il provvedimento medesimo è destinato a produrre effetti diretti.

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini:

- assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi degli art. 12, comma 4, e art. 16 comma 13, del Regolamento.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo (art. 12 comma 7 del Regolamento).

Il termine per concludere l'iniziativa e presentare la rendicontazione della spesa è indicato nel provvedimento di concessione e non può essere superiore al termine massimo di **18 mesi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo (art. 15, comma 1, del Regolamento). È consentita la richiesta di una proroga per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

OBBLIGHI

Le imprese che presentano domanda di contributo, per beneficiare dell'agevolazione richiesta, sono tenute a rispettare:

- il divieto generale di contribuzione previsto dall'art. 31 della LR 7/2000;
- tutti gli obblighi previsti dal Regolamento, dalla L.R. 7/2000 e dalla normativa vigente.

ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

L'art. 19 del D.Preg. 0312/2011 (Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo) prevede:

- 1) Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
- 2) Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:
 - a) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa indicato nel provvedimento di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
 - b) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 13;
 - c) nel caso di cui all'articolo 16, comma 14;

- d) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporta una spesa ammissibile inferiore a 5.000 euro;
 - e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso.
 - f) nel caso in cui si verifica la perdita, prima dello scadere del termine di cui all'articolo 20, comma 1, del requisito di partecipazione femminile all'impresa, come previsto dall'articolo 3, fatti salvi periodi non superiori a due mesi di perdita eventuale del requisito per circostanze non dipendenti dalla volontà dell'impresa e da questa debitamente documentate;
 - g) nei casi di cui all'articolo 20, commi 7 e 8.
- 3) Le spese di cui all'articolo 8, commi 3 bis e 5 bis, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 2, lettera e).
- 4) Il soggetto gestore comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

RINVIO

Per tutto ciò che riguarda la presentazione della domanda, non previsto dal Regolamento citato, si rimanda alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

FONDI

Le iniziative oggetto di domanda di contributo sono finanziate con fondi regionali.

TRATTAMENTO DEI DATI

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Udine.

Il regolamento è pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio.